

A.S. 1676

Emendamento

Art. 19

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'Allegato 1, Suballegato 1, paragrafo 7, il sottoparagrafo 7.31-bis.3 è sostituito dal seguente: "**7.31-bis.3 Attività di recupero:** messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [R5]."
- b) all'Allegato 1, Suballegato 1, paragrafo 7, il sottoparagrafo 7.31-bis.4 è sostituito dal seguente: "**7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** Materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2005 nr. UL/2005/5205; Materie prime per l'industria della ceramica".

FASIOLO

## RELAZIONE

### **Il recupero in procedura ordinaria**

La gestione dei materiali da scavo può essere svolta con modalità diverse. Questi possono essere gestiti quali *sottoprodotti*, considerandoli cioè degli scarti di produzione che, nel rispetto di determinate condizioni, possono essere trattati come dei *non rifiuti*. Ma qualora queste condizioni non venissero integrate o il produttore di quelle terre non ritenesse opportuna per ragioni tecniche od economiche, una loro gestione quali *sottoprodotti*, potrebbero essere gestite come **rifiuti**, destinandole ad operazioni di *recupero* o di *smaltimento* secondo le norme che disciplinano queste attività. Non va dimenticato che ai sensi della *Decisione 2000/532/CE*<sup>1</sup> (così come modificata dalla *Decisione 2001/118/Ce* della Commissione del 16.01.2001, entrata in vigore in Italia il primo gennaio 2002 attraverso il *Regolamento interministeriale di attuazione della decisione 200/532/CE*), i rifiuti sono classificati e divisi per capitoli e sottocapitoli, ed a loro volta identificati da un codice numerico; **al capitolo 17, titolato Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), si inserisce il sottocapitolo 17 05 comprendente i**

---

<sup>1</sup> Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la Decisione 94/3/Ce che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a) della Direttiva 75/442/CE del Consiglio relativo ai rifiuti e la Decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

**rifiuti costituiti da terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi di dragaggio, nonché il successivo sottocapitolo 17 05 04, che definisce i rifiuti costituiti da terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (quest'ultimo CER riguarda le terre e rocce contenenti sostanze pericolose).**

Le terre e rocce da scavo sono pertanto in linea generale dei rifiuti che possono essere considerati quali *non rifiuti*, ovvero *sottoprodotti*, solo a determinate condizioni, in caso contrario, si dovranno gestire secondo le norme generali che disciplinano i rifiuti, indicandoli correttamente con il *Codice Europeo dei Rifiuti* nr. 17 05 04 quali *terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (terre e rocce contenenti sostanze pericolose)*.

La loro gestione prevede due tipologie di attività di recupero: **in forma ordinaria** attraverso impianti autorizzati ai sensi dell'*art. 208<sup>2</sup>* e seguenti del *D.L.vo 152/06*, **in forma semplificata**, così come dettato dall'*art. 214<sup>3</sup>* e seguenti dello stesso decreto. Un'ulteriore forma di gestione si realizza con il conferimento a discarica, nel rispetto dell'*art. 182<sup>4</sup>* del *D.L.vo 152/06* e della disciplina dettata dal *D.L.vo nr. 36/2003<sup>5</sup>*, con il quale è stata data attuazione alla direttiva comunitaria che regola la gestione delle discariche.

L'attività di recupero, definita dall'*art. 183, comma 1, lett. t)* del decreto legislativo 152/06 come una *qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale<sup>6</sup>*, può essere svolta come già detto sia in forma ordinaria che semplificata.

La forma ordinaria è disciplinata dall'*art. 208 del D.L.vo 152/06*, che detta le norme e le condizioni affinché ogni tipologia di rifiuto possa essere sottoposta ad una attività di recupero, al fine di ottenere quanto indicato nella definizione di recupero sopra riportata: *permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali*.

Per poter svolgere un'attività di recupero in forma ordinaria mediante la realizzazione e la gestione di un impianto, è necessario ottenere un'autorizzazione da parte dell'autorità competente (Regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano o altra amministrazione provinciale delegata dalla Regione). Qualora l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, sarà necessario ottenere anche l'autorizzazione del progetto da parte dell'autorità competente in materia di VIA. L'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione è puntualmente dettagliato dall'articolato dell'articolo 208.

La Regione, dopo avere individuato il responsabile del procedimento, convoca un'apposita Conferenza di servizi a cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto e, naturalmente, il richiedente l'autorizzazione.

La decisione della conferenza dei servizi viene assunta a maggioranza dopo aver valutato i progetti, acquisito e valutato tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'*articolo 177, comma 4<sup>7</sup>* del *D.L.vo 152/06*, ed acquisita se prevista, la valutazione di compatibilità ambientale.

---

2 Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni - Articolo 208 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

3 Capo V Procedure semplificate - Articolo 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

4 Articolo 182 - Smaltimento dei rifiuti

5 Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

<sup>6</sup> L'allegato C della Parte IV del Decreto Legislativo 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero  
<sup>7</sup> I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, dopo averle valutate, la Regione autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto, sostituendo con tale atto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituendo altresì ove occorra, e questo è un aspetto di estremo interesse a cui va posta molta attenzione, una variante allo strumento urbanistico, dichiarandone la pubblica utilità e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, con un atto di rilascio dell'autorizzazione unica o con un atto di diniego motivato della stessa, garantendo così all'interessato un termine certo per sapere se la sua richiesta è stata accolta o rigettata.

Nell'autorizzazione che viene rilasciata, vengono specificate le condizioni e le prescrizioni che sono indispensabili per garantire quanto previsto dai principi dettati all'*articolo 178<sup>8</sup>* del *D.L.vo 152/06*. Questi requisiti e condizioni sono: tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; per ogni operazione autorizzata i requisiti tecnici con riferimento alla compatibilità del sito; le attrezzature utilizzate; le modalità di verifica, di monitoraggio e di controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; le necessarie misure precauzionali e di sicurezza da adottare; la zona ove sorge l'impianto autorizzato e le metodologie utilizzate per ogni tipo di operazione tecnica nonché disposizioni in merito alla chiusura e agli interventi necessari successivamente a questa. Nella stessa autorizzazione viene altresì indicato il termine di scadenza, che è pari a dieci anni ed è rinnovabile.

Al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, almeno centottanta giorni prima della sua scadenza dovrà essere presentata una nuova domanda alla Regione che deciderà prima della scadenza stessa.

Le attività di recupero delle terre e rocce da scavo quindi, per poter essere svolte in attività ordinaria, dovranno seguire l'iter dettato dall'art. 208 così come sopra delineato.

Le caratteristiche delle attività tecniche di recupero e le specifiche della materia ottenuta da queste attività, saranno contenute e descritte all'interno dell'atto autorizzativo e dovranno essere scrupolosamente osservate, altrimenti l'operatore che ha scelto di svolgere questa attività, in assenza del rispetto delle condizioni e caratteristiche definite, sarà soggetto a pesanti sanzioni, anche di natura penale, come previsto al comma 13 dell'art. 208.

Oltre alle citate sanzioni, l'autorità competente potrà altresì procedere, secondo la gravità dell'infrazione, a diffidare il titolare dell'impianto affinché entro un determinato termine vengano eliminate le inosservanze, a diffidare e contestualmente sospendere l'autorizzazione per un tempo determinato qualora si concretizzino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, fino ad arrivare alla revoca della stessa autorizzazione nel caso in cui non ci sia l'adeguamento alle prescrizioni imposte con l'atto di diffida o in caso di ripetute violazioni che causino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Quando le terre e rocce da scavo sottoposte all'attività di recupero si trasformano in materie secondarie, con le caratteristiche contenute nell'atto autorizzativo, queste potranno essere gestite come prodotti, definitivamente sottratte dalla disciplina sui rifiuti e reinserte nei cicli produttivi o di consumo.

### **Il recupero in procedura semplificata**

Le attività di recupero in forma semplificata sono disciplinate dal Capo V del *D.L.vo 152/06*, dove vengono individuate all'art. 214 le determinazioni delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. Benché la norma stabilisca che con *decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, di

---

<sup>8</sup> Principi - 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

*concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute...omissis... sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero...omissis sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni, fino ad oggi non sono stati emanati provvedimenti in tal senso, pertanto ai sensi del comma 4, dell'art. 214, sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai [decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998](#) (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero<sup>9</sup>), e [12 giugno 2002, nr. 161](#) (Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di recupero<sup>10</sup>).*

Prima di porre l'attenzione sui due decreti, anche per verificare le differenze fondamentali tra la procedura ordinaria e quella semplificata ed i loro aspetti di criticità in riferimento alle attività di recupero delle terre e rocce da scavo, va detto che l'art. 214, analogamente a quanto dettato dall'art. 208 per le procedure ordinarie, indica e prescrive determinate condizioni affinché le attività di recupero in forma semplificata siano svolte garantendo che i tipi e le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero, siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo ed in condizioni tali da non recare pregiudizio all'ambiente.

Tra queste condizioni è importante ricordare che i limiti di emissione non devono essere superiori a quelli prescritti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dettati dalla normativa vigente, che deve essere garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale e soprattutto che devono essere rispettate le condizioni, le norme tecniche e le relative prescrizioni specifiche richiamate, per quanto qui interessa, dall'art. 216, commi 1, 2 e 3<sup>11</sup>.

Relativamente a ciascun tipo di attività, queste condizioni e prescrizioni impongono di determinare, sia per i rifiuti pericolosi che per i non pericolosi, quali siano le quantità massime di rifiuti impiegabili, la loro provenienza, le tipologie, le loro caratteristiche e le condizioni specifiche alle quali le attività di recupero sono sottoposte. Altresì, sono individuate le prescrizioni utili e necessarie per assicurare che sia in relazione ai tipi che alle quantità dei rifiuti trattati, i metodi di recupero siano attuati senza pericolo per la salute dell'uomo e pregiudizio all'ambiente.

A differenza di quanto avviene per la procedura di recupero in forma ordinaria, dove, al fine di poter svolgere un'attività di recupero è necessario inoltrare una domanda all'amministrazione competente ed attendere un atto autorizzativo in tal senso secondo i modi e le prescrizioni descritte nel paragrafo precedente, le attività di recupero in forma semplificata possono essere attivate dopo aver presentato una *comunicazione di inizio di attività* all'ente competente, trascorsi novanta giorni dalla presentazione in assenza di richieste di ulteriori atti o integrazioni.

Oltre a questo aspetto di natura formale, un'altra caratteristica, questa volta sostanziale, manifesta la differenza tra i due sistemi. Infatti, mentre le metodologie di recupero e le caratteristiche dei prodotti ottenuti nella procedura ordinaria sono indicate nell'atto autorizzativo, a seguito di una partecipazione e collaborazione nell'istruttoria del richiedente con l'autorità preposta al rilascio dell'atto, nella procedura semplificata, le caratteristiche dei prodotti ottenuti e le metodologie delle attività di recupero, sono già espressamente indicate in due atti legislativi, precisamente nel [Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998](#) - *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure*

---

<sup>9</sup> Decreto modificato da: [D.M. 9 gennaio 2003](#); [D.M. 27 luglio 2004](#); [D.M. 5 aprile 2006, n. 186](#); [D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4](#)

<sup>10</sup> Decreto modificato da: [D.M. 9 gennaio 2003](#); [D.M. 27 luglio 2004](#); [D.M. 5 aprile 2006, n. 186](#); [D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4](#)

<sup>11</sup> Articolo 216 - Operazioni di recupero

*semplificate di recupero*, e nel *Decreto del Ministro dell'ambiente [12 giugno 2002, nr. 161](#)* - Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di recupero.

Come appare evidente, la procedura semplificata si traduce in un iter autorizzativo molto più semplice e più veloce, ma, nel contempo, impone un rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nei decreti sopra ricordati, non lasciando alcuna possibilità discrezionale né al richiedente né all'autorità competente in merito alle forme ed alla tecnologie di recupero ed alle caratteristiche dei prodotti o materie ottenute da queste.

Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, questo costituisce, come verrà di seguito illustrato, un forte limite all'attività di recupero semplificata rispetto alla forma ordinaria. Il *[Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero](#)* (non viene qui preso in esame il *[Decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, nr. 161 - Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di recupero](#)*, in quanto non prevede alcuna attività riguardante le terre e rocce da scavo) definisce quali sono i principi generali a cui devono sottostare le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuate nel decreto, definisce cosa e come si attivi il recupero di materia, il recupero di energia, il recupero ambientale e la messa in riserva, determina quali siano le quantità impiegabili, come devono essere svolti i campionamenti e le analisi sui rifiuti utilizzati nel recupero, definisce i requisiti dei soggetti idonei a svolgere le attività di recupero ed indica quali sono le attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero.

Al di là di questa prima parte, ciò che contraddistingue il provvedimento e qui interessa per l'argomento in esame, sono le norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti. Queste norme, come ricordato, dettagliano puntualmente quale sia la tipologia del rifiuto, indicato per nome e per codice (CER), la sua provenienza da attività produttiva o da altre forme di gestione, le sue caratteristiche ovvero la sua costituzione fisica, le attività tecniche di recupero a cui assoggettarlo e le caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti da queste attività. Queste norme tecniche sono vincolanti, sono cioè prescrizioni a cui il soggetto che opera l'attività di recupero deve assolutamente attenersi e sono quelle che lo stesso avrà dichiarato di svolgere e rispettare nella *comunicazione* inviata all'Autorità competente prima di poter dar inizio alla sua attività di recupero.

Per quanto attiene alla terre e rocce da scavo, queste sono individuate nel *Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero*, al *Punto 7.31 bis dell'allegato 1, sub allegato 1*.

Va precisato che fino all'aprile del 2006, quando è intervenuta una modifica al *Decreto 5 febbraio 1998* apportata dal *D.M. 5 aprile 2006 nr. 186*<sup>12</sup>, questi materiali erano inseriti nelle attività di recupero fra altre tipologie di rifiuti e solo con questa modifica è stata creata un'apposita voce relativa alle attività riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo. Con questa variazione si è tenuto giustamente conto, giuridicamente e tecnicamente, delle caratteristiche peculiari di questi materiali, non tanto e non solo relativamente alle loro componenti fisico-chimiche, quanto piuttosto alle caratteristiche dovute alla loro provenienza, cioè le attività in cui sono generate, ben diverse dalle normali attività produttive da cui residuano i rifiuti.

L'attuale vigente formulazione contenuta nel *D.M. 5 febbraio 1998* relativa alle terre e rocce da scavo è la seguente:

*7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]*

*7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.*

*7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.*

---

<sup>12</sup> D.M. Ambiente 5.04.2006, n. 186 - Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero - Modifiche al D.M. 5 febbraio 1998

### 7.31-bis.3 Attività di recupero:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

Come si legge nel testo normativo, la descrizione della tipologia del rifiuto, la sua provenienza e le sue caratteristiche, sono ben dettagliate, quindi, solo e solamente delle terre e rocce provenienti da attività di scavo, formate da materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, potranno essere assoggettate alle attività di recupero in forma semplificata.

La norma continua indicando quali sono le attività di recupero vero e proprio a cui sottoporre le terre, quali l'industria della ceramica e dei laterizi, l'utilizzo per recuperi ambientali e la formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Va però posta attenzione alla esatta formulazione del testo, poiché dopo aver individuato ed elencato le attività di recupero, pone alla fine dell'indicazione la sigla R5 per quanto riguarda il recupero nell'industria della ceramica e dei laterizi, la sigla R10 per l'utilizzo in recuperi ambientali e nuovamente la sigla R5 per la formazione di rilevati e sottofondi stradali. Le sigle richiamate dalla norma fanno riferimento all'*Allegato C del D.L.vo 152/06*<sup>13</sup>, dove vengono elencate le possibili operazioni di recupero di rifiuti, così previste dalla normativa. La sigla R5 indica le attività consistenti in riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche e la sigla R10 le attività di recupero, quale trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia. Ciò presuppone che presso l'impianto di recupero operante in procedura semplificata non avverrà alcuna trasformazione definitiva da rifiuto a prodotto o materia prima. Le terre e rocce da scavo saranno invece messe in riserva a soli fini di cernita, selezione, frantumazione, macinazione o riduzione volumetrica (corrispondente ad una attività indicata con la sigla R13 in Allegato C), in attesa della loro successiva destinazione quale effettivo recupero presso attività industriali della ceramica e dei laterizi, in recuperi ambientali o infine presso cantieri edili per la formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Prima di utilizzare le terre e rocce da scavo nelle attività di recupero consistenti in recuperi ambientali o in attività edili, è obbligatorio sottoporre le stesse all'esecuzione di un test di cessione secondo il metodo previsto dallo stesso *Decreto 5 febbraio 1998*.

---

<sup>13</sup> Allegato C

#### Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Una volta sottoposte al test di cessione, con il si sia dimostrato il rispetto dei parametri richiesti dalla norma, le terre saranno convogliate verso aree soggette a recupero ambientale o presso cantieri edili, dove verranno utilizzate per l'effettiva operazione di recupero o presso siti industriali dove si trasformeranno in prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate, così come stabilito dal *Punto 7.31.bis.4 del D.M. 5 febbraio 1998*.

Ed è proprio in questi aspetti di applicazione ed utilizzo delle terre e rocce da scavo che emerge con maggior forza la differenza tra il recupero in forma ordinaria e quello in forma semplificata. Infatti il recupero in forma ordinaria, così come stabilito, previsto e dettato dalla autorizzazione allo svolgimento dell'attività di recupero rilasciata dall'Autorità competente, permette di operare una trasformazione dei materiali già nella prima fase e cioè durante il trattamento che questi subiscono presso l'impianto, dal quale possono uscire per essere ceduti quale prodotto o materia prima.

Invece nelle attività di recupero in forma semplificata, le terre, dopo essere state conferite all'impianto ed aver subito un trattamento non dissimile da quello subito presso un impianto operante in procedura ordinaria (normalmente consistente in attività di cernita, selezione, frantumazione, macinazione o riduzione volumetrica), usciranno dall'impianto ancora come rifiuti, per essere destinate all'effettivo utilizzo e recupero presso i siti indicati dalla norma prima richiamati.

Ciò non è cosa di poco conto, se si tiene in considerazione il fatto che i primi, cioè i prodotti che escono dall'impianto in procedura ordinaria, sono assoggettati al regime dei beni, mentre i secondi, cioè le terre ancora considerate rifiuti che escono dagli impianti in procedura semplificata, restano assoggettate al regime dei rifiuti con tutto ciò che ne consegue in ordine di comunicazioni, autorizzazioni, analisi e relativa documentazione (Formulari di Identificazione e Registri di carico e scarico rifiuti), limitando fortemente il loro utilizzo. Il diverso trattamento giuridico tra le due forme di recupero, quella ordinaria e quella semplificata, ha creato non pochi problemi ai gestori di impianti di recupero di rifiuti stante la diversa applicazione ed uso delle terre recuperate, oltre a ciò diverse sono state le interpretazioni della norma da parte delle Autorità competenti, tra cui vanno segnalate alcune prese di posizione da parte del Ministero dell'Ambiente nonché di diverse amministrazioni regionali, tra le quali la Regione Friuli Venezia Giulia, e di amministrazioni locali come la Provincia di Gorizia.

Nel 2004, il Ministero dell'Ambiente, rispondendo ad un quesito in merito formulato dalla Provincia di Pordenone<sup>14</sup>, che chiedeva se i rifiuti recuperabili secondo le prescrizioni del *D.M. 5.02.98* dovessero essere accompagnati durante il trasporto fino al luogo di recupero dal formulario di identificazione, di cui all'art. 15 del D.L.vo 22/97 (oggi art. 193, del D.L.vo 152/06), affermava che *ai rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero si applica la disciplina di cui al D.Lvo 22/97, in quanto il recupero dei rifiuti viene attuato e completato realizzando l'operazione di recupero stesso*.

Sempre il Ministero dell'Ambiente, nell'agosto del 2011, rispondeva ad un ulteriore quesito formulato sempre dalla stessa Amministrazione provinciale<sup>15</sup>, che chiedeva come andava considerato un rifiuto formato da inerti da demolizione o da terre e rocce da scavo quando destinato ad attività di recupero in edilizia per sottofondi stradali. Ancora una volta il MATT rispondeva nei medesimi termini *...quando invece l'attività di recupero prevede l'utilizzo dello stesso materiale trattato meccanicamente per la realizzazione di rilevati e sottofondi, stradali, ferroviari, aeroportuali o piazzali industriali o infine per la realizzazione di recuperi ambientali, il solo trattamento meccanico non è più sufficiente a concludere l'attività di recupero. In questi ultimi casi sarà necessario continuare a gestire il materiale come rifiuto*. Proseguiva ancora il MATT, prendendo in esame anche la posizione dell'impresa, sostenendo che *relativamente alla comunicazione che l'impresa deve effettuare alla Provincia per i rilevati e sottofondi stradali si deve concludere che la stessa debba essere presentata sia dall'impresa che effettua la frantumazione sia dall'impresa che materialmente utilizza i rifiuti per la realizzazione dei rilevati e dei sottofondi stradali*.

Anche le quattro Amministrazioni provinciali della Regione Friuli Venezia Giulia, quali enti competenti in materia di rifiuti, hanno preso posizione sul tema.

---

<sup>14</sup> Nota del MATT, prot. 1164/QdV/DI, di data 4 febbraio 2004

<sup>15</sup> Nota del MATT, di data 31 agosto 2011

Nel luglio del 2009, i quattro enti locali redigevano un protocollo d'intesa, dove venivano dettate e descritte le diverse possibilità di utilizzo e di gestione delle terre e rocce da scavo.

Il documento<sup>16</sup>, destinato alle imprese operanti nel settore edile e nella gestione dei rifiuti, prendendo in esame il recupero di questi materiali in impianti operanti in procedura semplificata, ed in particolar modo il Punto 7.31-bis, del *D.M. 5 febbraio 1998*, più volte ricordato, affermava che *...è possibile utilizzare i rifiuti, costituiti dalla terre e rocce da scavo in una delle attività previste dalle lettere a), b) o c), e cioè nell'industria della ceramica e del laterizio, utilizzo per recuperi ambientali o formazione di rilevati e sottofondi stradali. Pertanto il completamento delle attività di recupero delle terre e rocce da scavo di cui al CER 170504, sarà tale solo con il loro uso in una delle tre attività sopra indicate, il cui utilizzatore finale dovrà a sua volta essere titolare di una comunicazione di recupero di rifiuti in procedura semplificata.*

**Appare evidente quindi che le norme che disciplinano le attività di recupero di rifiuti costituite da terre e rocce da scavo, svolte in impianti operanti in procedura semplificata, sono del tutto svantaggiose rispetto al recupero in forma ordinaria, gravate come sono di maggiori obblighi sia tecnici che giuridici.** Gravami del tutto inutili se si considera che, nella realtà dei fatti, le operazioni tecniche di recupero a cui sono sottoposte le terre e rocce da scavo negli impianti operanti in procedura ordinaria come in quelli in procedura semplificata, sono esattamente le stesse e cioè delle ordinarie operazioni di cernita, selezione, frantumazione, macinazione e riduzione volumetrica.

Non ha nessuna ragione logica, né tanto meno giuridica, appesantire l'iter della gestione delle terre e rocce da scavo recuperate in impianti in procedura semplificata così come fa il *D.M. 5 febbraio 1998*. Il regolamento risente della sua oramai datata emanazione e necessiterebbe di essere aggiornato e modificato, al fine di renderlo efficace ed in grado di dare una giusta risposta agli operatori del settore, non solo alla luce delle inutili differenze ampiamente evidenziate tra i due sistemi di recupero, diversi solo per aspetti formali, ma anche e soprattutto alla luce delle diverse modifiche giuridiche intervenute nella disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, sia a livello comunitario che a livello nazionale.

## **PROPOSTE DI MODIFICA DEL PUNTO 7.31-BIS DEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998 - INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI RECUPERO**

(testo vigente con le indicazioni

delle parti da sostituire o modificare)

(testo con le modifiche apportate e proposte)

<p><i>Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero</i></p> <p><i>Allegato 1, sub Allegato 1</i></p> <p>7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]          7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.          7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.</p> <p>7.31-bis.3 Attività di recupero:  <del>a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];          b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];</del></p>	<p><i>Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero</i></p> <p><i>Allegato 1, sub Allegato 1</i></p> <p>7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]          7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.          7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.</p> <p>7.31-bis.3 Attività di recupero:  <b>messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni</b></p>
---	--

<sup>16</sup> Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo – protocollo d'intesa fra le Province di Pordenone, Trieste, Gorizia e Udine – luglio 2009.



<p><del>e) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].</del></p> <p>7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: <del>prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate</del></p>	<p><b>indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [R5].</b></p> <p>7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:  <b>Materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2005 nr. UL/ 2005/5205; Materie prime per l'industria della ceramica</b></p>
---	--

La sostituzione del punto 7.31-bis.3 con il testo proposto, consente che anche le attività di recupero operate attraverso impianti autorizzati in procedura *semplificata*, trasformino i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo in prodotti o materie prime direttamente utilizzabili in attività edilizie o nell'industria della ceramica. Ciò consentirebbe un più agevole e frequente ricorso al conferimento presso questi impianti dei materiali da scavo che, altrimenti, in assenza di impianti operanti in procedura *ordinaria* o nell'impossibilità di riutilizzarli quali sottoprodotti, verrebbero inopportunamente destinati a discarica.